



## **Tribunale di Benevento**

Decreto n. 1/21

Benevento, 11 gennaio 2021

### **IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE**

Letti:

- *l'art.23 comma 9-bis D.L. 28/10/2020 n.167 convertito, con modificazioni, dalla L. 176 18/12/20, pubblicata il 24/12/20;*
- *gli artt. 16-bis, co.9-bis e 16- undecies DL n. 179 del 18/10/12, convertito con modificazioni, dalla L.n.221 del 17/12/12;*
- *gli artt.475 e segg. c.p.c.;*
- *l'art.153 disp. Att. c.p.c.;*
- *la Circolare del Ministero della giustizia- DAG- del 23/10/15- Adempimenti di cancelleria relativi al processo telematico;*

Sentiti:

- il Presidente vicario, nonché Presidente della I sezione Civile;
- il Direttore del Settore Contenzioso Civile e Volontaria Giurisdizione che ha depositato la proposta organizzativa;
- il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Benevento;

Considerato che:

- in riferimento alla norma in oggetto, entrata in vigore il 25/12/2020, laddove è previsto che: *“La copia esecutiva delle sentenze e degli altri provvedimenti dell'autorità giudiziaria di cui all'articolo 475 del codice di procedura civile può essere rilasciata dal cancelliere in forma di documento informatico previa istanza, da depositare in modalità telematica, della parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento.”* per l'attuazione della disposizione è necessario stabilire, con un atto di indirizzo univoco, la regolamentazione delle attività che garantisca l'adempimento fiscale e le corrette modalità di rilascio del titolo esecutivo;
- preliminarmente è necessario svolgere, da parte dei direttori dei settori interessati, una ricognizione per appurare, tra il personale con la qualifica richiesta per il rilascio del titolo esecutivo (funzionario e cancelliere), il possesso di:
  - a) Dotazione lettore smart card;
  - b) Tessera ministeriale attiva e PIN;e procedere contestualmente alla attivazione delle stesse;

## DISPONE

A DECORRERE DAL 18 GENNAIO 2021, le seguenti modalità, distinte per gli utenti e per il personale:

1. il difensore costituito che intende richiedere la concessione della formula esecutiva su un atto giudiziario telematico, acquisito dal PCT o caricato per immagine (sentenze, decreti ingiuntivi, ordinanze, verbali di conciliazione ecc.), **dovrà depositare una istanza nel corrispondente fascicolo telematico (SICID e SIECIC)**. L'inoltro dovrà avvenire sotto forma "istanza generica" indicando nelle "note per la cancelleria" la dizione "richiesta copia esecutiva".
2. l'avvocato dovrà provvedere, **contestualmente alla richiesta della copia esecutiva, al versamento in modalità esclusivamente telematica dei diritti di cancelleria** (non mediante F23 né scansione marche), ove dovuti, secondo gli importi previsti nell'allegato 7 al T.U n.115/02 (art.268 e succ. modificazioni) per il rilascio su supporto elettronico di atti esistenti nell'archivio informatico dell'ufficio giudiziario, in relazione al numero di pagine di cui è composto l'atto, compreso il modello di formula esecutiva, come da tabella che si riporta;

Numero pagine	Diritto di copia	Diritto di certificazione	Totale
1-4	1,29	6,46	7,75
5-10	2,59	6,46	9,05
11-20	3,87	6,46	10,33
21-50	6,46	6,46	12,92
51-100	12,92	6,46	19,38
Oltre € 21,24 più ogni ulteriori 100 pagine o frazioni di 100 pagine	12,92 + 7,75 ogni ulteriori 100 pag. o frazione di 100	6,46	19,38 + 7,75 ogni ulteriori 100 pag. o frazione di 100

3. il "cancelliere" designato - per le sentenze presso l'ufficio copie e per gli altri provvedimenti quello del giudice che lo ha emesso - verificata la regolarità della richiesta, la legittimazione del richiedente, la completezza della documentazione a corredo e l'esatto versamento dei diritti, provvederà a compilare il modello unico (allegato) e a trasmetterlo, se la qualifica non ne consente la sottoscrizione, al funzionario /cancelliere della sezione o del settore;




4. il funzionario/cancelliere provvederà a depositare nel fascicolo telematico l'originale del titolo esecutivo richiesto composto dall'atto e dalla formula esecutiva, apponendovi la propria firma digitale e annotandone il rilascio;
5. le successive copie della formula esecutiva, conformi a quella rilasciata digitalmente con le modalità sopra descritte, potranno essere autenticate direttamente dal difensore ai sensi dell'art.16 bis, comma 9, del DL 179/12e succ. modificazioni, convertito in legge n. 114/14, utilizzando la seguente formula:

#### **ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'**

*"Il sottoscritto AVV. \_\_\_\_\_, nella qualità di procuratore di \_\_\_\_\_ (P.Iva/ CF \_\_\_\_\_) con sede/ residente in \_\_\_\_\_, ai sensi e per gli effetti dell'art.16 bis, comma 9, del DL 179/12 e succ. modificazioni, convertito in legge n. 114/14, attesta che la presente copia del provvedimento del Giudice dr. \_\_\_\_\_, emesso in data \_\_\_\_\_ e spedito in formula esecutiva il \_\_\_\_\_ nel proc. RG n. \_\_\_\_\_ è conforme all'originale informatico presente nel fascicolo telematico dal quale è stato estratto."*

*"Il sottoscritto Avv. \_\_\_\_\_ dichiara, sotto la propria responsabilità, che quella presentata al NEP di \_\_\_\_\_ è la sola copia esecutiva che intende azionare per conto di \_\_\_\_\_ nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art.475, II comma, e all'art.476 comma I c.p.c.".*

6. l'avvocato, munito del titolo esecutivo e delle copie conformi come sopra formate, richiederà direttamente all'NEP l'esecuzione del provvedimento senza ulteriori passaggi per gli Uffici di Cancelleria;
7. l'ufficio NEP, verificata la regolarità del titolo e delle copie conformi attestate dall'avvocato, come sopra formate, provvederà alle attività di sua competenza;
8. permane in ogni caso il divieto di spedire in formula esecutiva più di un titolo, ai sensi dell'art.475, II comma, c.p.c., per "avente diritto" e ai sensi dell'art.476 alla stessa parte;
9. il difensore non precedentemente costituito nel giudizio provvederà a trasmettere istanza di visibilità, con allegata procura, a richiedere il rilascio del titolo esecutivo, e, una volta autorizzato l'accesso, procedere all'inoltro dell'istanza secondo le modalità suindicate;
10. la richiesta di copie esecutive relative ad atti non digitalizzati, e, pertanto, non inseriti nel fascicolo informatico, continuerà nella modalità cartacea attualmente in uso;



11. restano escluse dalle presenti disposizioni i provvedimenti in tema di convalida di sfratto, tenuto conto che ai sensi dell'art.663 cpc "il provvedimento di convalida è reso con ordinanza in calce all'atto di citazione" e dunque la cancelleria è tenuta ad apporre la formula esecutiva in calce all'originale dell'atto di intimazione notificato che l'avvocato è tenuto ad esibire;

Gli Uffici di Cancelleria rifiuteranno l'istanza non conforme alla presente disposizione, dandone contestuale motivazione del rifiuto.


#### **RACCOMANDA**

la massima diffusione e la pubblicazione sul sito istituzionale.

Manda alla segreteria per le comunicazioni del presente provvedimento a:

- I. Presidenti di sezione e Magistrati del settore civile;
- II. Direttori e Funzionari responsabili e tutto il personale degli Uffici e delle Cancellerie del settore civile;
- III. Dirigente Ufficio NEP di Benevento;
- IV. Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Benevento.

*Il Presidente del Tribunale - Marilisa Rinaldi*



#### **ALLEGATI:**

- A. modello richiesta telematica formula esecutiva
- B. modello rilascio titolo esecutivo telematico
- C. disposizioni di legge

**MODELLO RICHIESTA TELEMATICA FORMULA ESECUTIVA**

**Tribunale Civile di Benevento**

**Il sottoscritto Avvocato** COGNOME E NOME \_\_\_\_\_

in qualità di procuratore della parte:

COGNOME E NOME \_\_\_\_\_

in proprio, in qualità di antistatario

R.G. N° \_\_\_\_\_

**Chiede il rilascio di n. \_\_\_\_\_ copie**

- della SENTENZA N° \_\_\_\_\_ DATA \_\_\_\_\_
- della ORDINANZA N° \_\_\_\_\_ DATA \_\_\_\_\_
- del DECRETO N° \_\_\_\_\_ DATA \_\_\_\_\_

munite di formula esecutiva a favore di \_\_\_\_\_

Allega, salvi i casi di esenzione, ricevuta di pagamento telematico per complessivi  
€ \_\_\_\_\_ per diritti di copia.

Benevento, li \_\_\_\_\_

Firma Avvocato

\_\_\_\_\_



REPUBBLICA ITALIANA  
 TRIBUNALE CIVILE DI BENEVENTO

R.G. N° \_\_\_\_\_

- SENTENZA N° \_\_\_\_\_
- ORDINANZA N° \_\_\_\_\_
- DECRETO N° \_\_\_\_\_

La presente copia analogica è conforme all'originale estratto del fascicolo informatico della causa.  
 Si spedisce per la prima volta in forma esecutiva a favore di:

COGNOME	E	NOME	/
_____			/
RAGIONE	SOCIALE		/
_____			/

**REPUBBLICA ITALIANA – IN NOME DELLA LEGGE**

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti di mettere in esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza e a tutti gli Ufficiali della Forza Pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti.

Benevento, li \_\_\_\_\_

È autentica.

Benevento, li \_\_\_\_\_

Il Funzionario Giudiziario/ Cancelliere

Disposizioni di legge in materia:

Il Codice di Procedura Civile **all'art. 475** afferma:

“Le sentenze e gli altri provvedimenti dell'autorità giudiziaria e gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale, per valere come titolo per l'esecuzione forzata, debbono essere muniti della formula esecutiva, salvo che la legge disponga altrimenti [disp. att. 153].

La spedizione del titolo in forma esecutiva può farsi soltanto alla parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento o stipulata l'obbligazione, o ai suoi successori, con indicazione in calce della persona alla quale è spedita [476].

La spedizione in forma esecutiva consiste nell'intestazione «Repubblica Italiana – In nome della legge» e nell'apposizione da parte del cancelliere o notaio o altro pubblico ufficiale, sull'originale o sulla copia, della seguente formula:

«Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti, di mettere a esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza, e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti».”

**Il seguente art. 476 recita:**

“Non può spedirsi senza giusto motivo più di una copia in forma esecutiva alla stessa parte.

Le ulteriori copie sono chieste dalla parte interessata, in caso di provvedimento con ricorso al capo dell'ufficio che lo ha pronunciato, e negli altri casi al presidente del tribunale nella cui circoscrizione l'atto fu formato.

Sull'istanza si provvede con decreto [135].

Il cancelliere, il notaio o altro pubblico ufficiale che contravviene alle disposizioni del presente articolo è condannato a una pena pecuniaria da euro 1.000 a 5.000 (4), con decreto del capo dell'ufficio o del presidente del tribunale competente a norma del secondo comma [disp. att. 154].”

Negli articoli ora citati viene fatto riferimento alle disposizioni di attuazione del codice ed in particolare:

**Art. 153.**

“Il cancelliere rilascia la copia in forma esecutiva a norma dell'articolo 475 del codice quando la sentenza o il provvedimento del giudice è formalmente perfetto. La copia deve essere munita del sigillo della cancelleria.

La copia in forma esecutiva degli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale deve essere munita del sigillo del notaio o dell'ufficio al quale appartiene l'ufficiale pubblico.”

**Art. 154.**

“Il capo dell'ufficio giudiziario competente, a norma dell'articolo 476 del codice, a conoscere delle contravvenzioni per rilascio indebito di copie in forma esecutiva, contesta all'incolpato l'addebito, a mezzo di atto notificato a cura del cancelliere, e lo invita a presentare per iscritto le sue difese nel termine di cinque giorni. Negli uffici in cui vi è un solo cancelliere l'atto contenente l'addebito è comunicato a lui direttamente dal capo dell'ufficio.

Il decreto di condanna di cui all'articolo 476 ultimo comma del codice costituisce titolo esecutivo per la riscossione della pena pecuniaria a cura del cancelliere.”